

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 2419-A

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE GEROSA)

Comunicata alla Presidenza il 30 gennaio 1991

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione del Protocollo del 1988 relativo alla Convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare, con Allegati, adottato dalla Conferenza internazionale sul sistema armonizzato di visite e rilascio certificati, Londra 11 novembre 1988

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro della Marina Mercantile

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 AGOSTO 1990

ONOREVOLI SENATORI. - Il protocollo del 1988 alla Convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS: *Safety of life at sea*), sostituisce e annulla il Protocollo del 1978, modifica il testo del capitolo I della SOLAS 1974 e armonizza con una casistica estremamente minuziosa le prescrizioni sulle visite in mare e sulla validità dei certificati.

Il Protocollo entrerà in vigore quando non meno di 15 Stati, le cui flotte mercantili devono rappresentare non meno del 50 per cento del tonnello lordo di tutta la flotta mercantile mondiale, vi avranno aderito e comunque, non prima del 1° febbraio 1992, data nella quale entreranno in vigore gli emendamenti relativi alle radiocomunicazioni introdotti dalla Conferenza sul *Global Maritime Distress and Safety System* (GMDSS)

Il nuovo Protocollo del 1988, rispetto alla SOLAS 1974, introduce tutta una serie di

particolari tecnici rispetto ai numerosi certificati che vanno distinti a seconda che si tratti di navi da passeggeri o di navi da carico. Prescrizioni particolari valgono per le navi chimichiere e le navi gassiere e per i mercantili a propulsione nucleare.

Il Protocollo prevede inoltre tutta una serie di discipline per le ispezioni della carena delle navi cisterna, per le ispezioni non programmate (che sono abolite), per le dotazioni.

La casistica sui certificati, sulle ispezioni e sui controlli è estremamente particolareggiata, prevede una serie vastissima di casi e arricchisce notevolmente la precedente disciplina del 1974, per cui la Commissione affari esteri raccomanda all'Assemblea di autorizzare la ratifica del Protocollo in oggetto.

GEROSA, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo del 1988 relativo alla Convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare, con Allegati, adottato dalla Conferenza internazionale sul sistema armonizzato di visite e rilascio certificati a Londra l'11 novembre 1988.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo V del Protocollo stesso.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.